# SENATO DELLA REPUBBLICA

- XII LEGISLATURA —

N. 1300

# **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro del tesoro (DINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1995** 

Riforma del credito agevolato

ONOREVOLI SENATORI. – Il sistema degli incentivi attualmente in vigore a favore dei diversi settori produttivi si basa in gran parte, e in alcuni casi esclusivamente, sul credito agevolato.

Con tale espressione si intendono individuare finanziamenti previsti da leggi, statali o regionali, che fruiscono di una sovvenzione pubblica, rappresentata normalmente da un contributo in conto interessi o in conto capitale.

Nel caso dei contributi in conto interessi, l'attuale meccanismo di agevolazione risulta fondato su tassi di riferimento stabiliti periodicamente in via amministrativa.

Il tasso di riferimento rappresenta il tasso massimo al quale le banche possono concedere i finanziamenti agevolati; esso è stabilito in funzione di parametri rappresentativi del costo della raccolta e comprende anche una commissione onnicomprensiva a fronte del servizio svolto dalla banca.

Le leggi di incentivazione generalmente quantificano il tasso agevolato a carico delle imprese in una percentuale del tasso di riferimento, sicchè la differenza tra la misura di quest'ultimo e il tasso agevolato rappresenta la sovvenzione a carico dell'amministrazione.

Il sistema del credito agevolato ha col tempo sempre più evidenziato vincoli operativi e strutturali che si sono manifestati con maggiore evidenza nei periodi di forte instabilità dei tassi di interesse. In particolare è noto come uno dei principali difetti del sistema del credito agevolato è rinvenibile nella circostanza che quando il tasso di riferimento non è ritenuto remunerativo, le banche finanziatrici sospendono l'erogazione del credito, con danno degli operatori dei settori che si intende agevolare.

Lo schema di provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento mira a

superare tali difficoltà attraverso l'abrogazione del sistema dei tassi di riferimento e l'affermazione del principio della netta separazione tra la concessione del credito (di competenza degli intermediari) e la concessione dell'agevolazione (di competenza della Pubblica Amministrazione).

La modifica del sistema non solo consentirà la ripresa dei flussi di credito agevolato a favore delle imprese, ma restituirà al sistema creditizio la necessaria efficienza molto spesso compromessa dalla commistione tra credito e incentivi. In sostanza, una modifica quanto mai opportuna, anche in vista di una riduzione del tasso praticato dagli intermediari che, sospinti dalla concorrenza, sarebbero necessariamente portati a ridurre gli spreads.

In applicazione del principio della separazione tra credito ed incentivo l'articolo 1, comma 1, rimette all'autonomia contrattuale la definizione delle condizioni economiche del prestito; all'amministrazione competente spetta invece riconoscere l'agevolazione previa verifica dei presupposti richiesti dalla singole leggi agevolative.

Il principio suddetto non implica la possibilità di ottenere contribuzioni pubbliche in assenza di un finanziamento; quest'ultimo sarà sempre necessario per ottenere l'incentivo.

Viceversa l'erogazione del finanziamento è resa indipendente dalla concessione del contributo, sicchè il finanziamento stesso potrà essere erogato anche antecedentemente al provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Il comma 2 prevede che la misura dei contributi pubblici, in precedenza stabilita dalle leggi agevolative in funzione dei tassi di riferimento, venga determinata in relazione a parametri oggettivi rappresentativi dei tassi di mercato. Restano peraltro ferme

le percentuali previste dalle leggi agevolative per la determinazione dei contributi medesimi.

Il comma 3, delegificando la disciplina vigente, demanda alla sede amministrativa la definizione delle procedure per la richiesta e la concessione dei contributi. Si prevede inoltre che le amministrazioni competenti all'erogazione dei contributi possano incaricare banche o altri intermediari finanziari di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni.

Il comma 4 attribuisce al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta del Ministro del tesoro, il potere di emanare disposizioni atte al riordino del credito agevolato nonchè le norme attuative dell'articolo. La disposizione prevede inoltre che i contratti già perfezionati alla data di entrata in vigore della delibera del CICR attuativa della riforma restino regolati dalla normativa previgente, fatte salve le disposizioni transitorie emanate dal CICR con rigardo ai finanziamenti agevolati stipulati a tasso variabile.

Al Ministro del tesoro (comma 5) spetta invece determinare il tasso di attualizzazione dei contributi nei casi previsti dalle vigenti leggi agevolative.

Il comma 6 prevede che le disposizioni contenute nell'articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica ed obbliga le regioni, sia a statuto ordinario che speciale, nonchè le province autonome di Trento e Bolzano, ad adeguare ad esse i rispettivi ordinamenti, pur nel rispetto delle proprie specifiche peculiarità.

Il comma 7 dispone l'abrogazione di tutte le previsioni delle leggi agevolative relative ai tassi di riferimento, ai tassi base, ai tassi globali e a ogni altra previgente forma di determinazione legale o amministrativa delle condizioni economiche del finanziamento.

Restano comunque in vigore le disposizioni relative alle dotazioni finanziarie delle leggi, alla individuazione delle iniziative agevolate, alle caratteristiche dei finanziamenti, alla misura percentuale dei contributi pubblici, alle misure fiscali e tariffarie ed ai privilegi di procedura.

Infine, si dispone (comma 8) che la nuova normativa non si applica alle operazioni effettuate con fondi pubblici di anticipazione, mentre (comma 9) per i finanziamenti accordati dalle banche con fondi propri e con onere di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato, il Ministro del tesoro provvede ad indicare criteri per la determinazione dei tassi da riconoscere alle banche.

L'affermazione del principio di separazione tra concessione del credito e concessione dell'incentivo e l'entrata in vigore della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 – relativa alle procedure di scelta del contraente negli appalti pubblici di servizi – rendono inoltre necessaria una riformulazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385), per sfrondarlo delle previsioni divenute incompatibili o superflue.

A ciò provvede l'articolo 2 del presente disegno di legge. In particolare, dall'affermazione del principio di separazione tra credito e incentivo deriva l'eliminazione delle convenzioni tra amministrazioni competenti e banche, previste in precedenza dall'articolo 47, comma 1, del testo unico citato, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati.

È evidente peraltro che il venir meno delle convenzioni suddette non esclude che i rapporti tra amministrazioni e banche possano essere regolati in via contrattuale quando le prime incarichino le seconde di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni (istruttoria della pratica per la concessione dell'incentivo, servizio di incasso e accreditamento del contributo, eccetera).

La circostanza poi che la direttiva 92/50/CEE detti un'analitica disciplina per la selezione del contraente privato nel caso di appalti pubblici di servizi motiva l'abrogazione delle disposizioni relative ai criteri di scelta delle banche da convenzionare, contenute nelle precedenti formulazioni del comma 1 e del comma 2 dell'articolo 47 del testo unico.

Ne consegue anche l'eliminazione del parere della Banca d'Italia previsto dall'articolo 47, comma 2, del citato testo unico sulle convenzioni tra amministrazioni competenti e banche assegnatarie dei fondi pubblici di agevolazione creditizia. Tale parere era infatti essenzialmente volto a valutare la banca prescelta sotto il profilo dell'adeguatezza tecnico-organizzativa, criterio quel'ultimo assorbito dalla disciplina della direttiva 92/50/CEE.

Il comma 3 del nuovo articolo 47 prevede che i contratti devono fissare i compensi ed i rimborsi a favore delle banche, oneri che sono posti a carico dei fondi agevolativi.

Il comma 4 del nuovo articolo 47 prevede che, parallelamente a quanto disposto dal comma 1, tutti i finanziamenti per i quali ricorrano i presupposti di agevolazione possono usufruire dell'intervento dei fondi, indipendentemente dalla identità della banca erogatrice.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

(Separazione tra credito e incentivo)

- 1. I finanziamenti che in base alle leggi vigenti possono essere assistiti da agevolazioni pubbliche sono stipulati al tasso d'interesse e alle altre condizioni economiche concordate tra le parti e possono essere erogati anche in assenza del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
- 2. I contributi pubblici, già commisurati dalle leggi agevolative ai tassi di riferimento, sono rapportati ai parametri oggettivi, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato.
- 3. Le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi pubblici sono determinate dalle amministrazioni competenti, che possono incaricare banche o altri intermediari finanziari di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni. I contributi pubblici sono corrisposti ai beneficiari direttamente ovvero per il tramite dei soggetti che hanno concesso il finanziamento, che lo accreditano agli aventi diritto con valuta pari a quella di incasso. Per i finanziamenti previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di corresponsione dei contributi stessi sono stabilite dal CICR sentiti gli organismi ai quali è affidata la gestione dei relativi incentivi.
- 4. Il CICR, su proposta del Ministro del tesoro, può emanare disposizioni tese al riordino del sistema del credito agevolato nonchè attuative del presente articolo. I finanziamenti definiti con contratti già stipulati e quelli per i quali sia stato stipulato l'atto di erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente

legge restano regolati dalle disposizioni di legge previgenti leggi anteriori, fatte salve le disposizioni transitorie dettate dal CICR con riguardo ai finanziamenti agevolati stipulati a tasso variabile.

- 5. Il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione dei contributi nei casi previsti dalle vigenti leggi agevolative.
- 6. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonchè le province autonome di trento e di Bolzano si attengono ad esse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
- 7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi agevolative concernenti le condizioni economiche dei finanziamenti assistiti da agevolazione nonchè le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo. Restano in vigore le disposizioni relative: alle dotazioni finanziarie delle leggi; alla individuazione delle iniziative agevolate; alla durata, alla forma tecnica e alle altre caratteristiche dei finanziamenti; alla misura percentuale dei contributi pubblici; alle misure fiscali e tariffarie; ai privilegi di procedura.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate con fondi pubblici di anticipazione.
- 9. Negli altri casi in cui le leggi in vigore rinviano al tasso di riferimento in relazione a finanziamenti accordati dalle banche con fondi propri il Ministro del tesoro provvede ad indicare criteri per la determinazione dei tassi da riconoscere alle banche.

#### Art. 2.

(Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

- 1. L'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
- «Art. 47. (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge

26 novembre 1993, n. 489, tutte le banche possono erogare i finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti e stipulare contratti con l'amministrazione pubblica competente per la prestazione di servizi relativi alla concessione di agevolazioni.

- 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate dall'amministrazione pubblica competente, che a tal fine può stipulare contratti con le banche da essa prescelte tra quelle che facciano richiesta di svolgere i detti servizi per conto dell'amministrazione. I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto d'interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità.
- 3. I contratti di cui ai commi 1 e 2 fissano i compensi e i rimborsi da effettuare a favore delle banche e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi.
- 4. La banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a concedere, a valere sul fondo, contributi su finanziamenti erogati da altre banche, nonchè su operazioni poste in essere da altri intermediari finanziari».

	-		